

**Conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e prestatori di assistenza in un'ottica di parità tra uomini e donne**

**Di cosa si tratta**

Si tratta del recepimento della Direttiva UE in materia di parità. Il provvedimento, intervenendo sulla normativa vigente, ha arricchito il panorama delle misure volte al **miglioramento della conciliazione vita-lavoro**.

**A partire da domani, 13 agosto 2022, entrano in vigore le nuove norme:**

**Congedo di paternità obbligatorio**

- **10 giorni lavorativi** (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nell'arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita, fruibile anche in caso di morte perinatale del figlio
- **20 giorni lavorativi, in caso di parto plurimo**

**Quanto spetta**

Per i giorni di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.

**Come fare**

Il padre deve comunicare in forma scritta, anche tramite il sistema informativo aziendale per la gestione delle assenze, al datore di lavoro, con un **anticipo non inferiore a 5 giorni** fatte salve condizioni di miglior favore dalla contrattazione collettiva.

**Attenzione!**

Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario. I giorni di congedo obbligatorio sono fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.

**Maternità delle lavoratrici autonome**

- le lavoratrici autonome il **diritto** all'indennità giornaliera **anche per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto**, "nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose", dunque erogabile a fronte di accertamento medico.

L'indennità spettante è la stessa calcolata per i periodi di tutela della maternità/paternità a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice autonoma.

**Congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti**

- alla **madre, 3 mesi**, non trasferibili all'altro genitore fino al **dodicesimo anno del proprio figlio**
- al **padre, 3 mesi**, non trasferibili all'altro genitore fino al **dodicesimo anno del proprio figlio**
- ad **entrambi i genitori**, alternativamente, **ulteriori 3 mesi**, per un periodo massimo complessivo indennizzabile di 9 mesi

**Restano, invece, immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori**

- ✓ la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita
- ✓ il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita
- ✓ entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita

Al **genitore solo**, sono riconosciuti **11 mesi, di cui 9 indennizzabili al 30% della retribuzione**.

Si precisa che per genitore solo si intende anche il riconoscimento di **genitore affidatario esclusivo in sede giudiziale**.

Per i **periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili** per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, **fino al 12° anno di vita, un'indennità pari al 30% della retribuzione solo se il reddito individuale dell'interessato** sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

**Congedo parentale per genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata**

- ciascun genitore ha diritto a **3 mesi** di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all'altro genitore
- **ulteriori 3 mesi** indennizzati in alternativa tra loro, per un **periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi**

**Congedo parentale per genitori lavoratori autonomi**

- diritto a **3 mesi** di congedo parentale **per ciascuno dei genitori**, da fruire entro l'anno di vita (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.

**Attenzione!**

Ad eccezione del congedo obbligatorio, per tutti gli altri periodi **INDENNIZZABILI**, è riconosciuto il **30% della retribuzione da calcolarsi ai sensi dell'Articolo 23 del T.U.**

**Termini di presentazione**

In attesa della predisposizione da parte dell'Istituto, della **piattaforma dedicata**, è comunque possibile fruire dei congedi, come modificati, con richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente, **regolarizzando successivamente** la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all'INPS.

Per informazioni, chiarimenti o dubbi contatta il

Dipartimento Politiche Sociali **CISL MILANO METROPOLI** - Via Alessandro Tadino, 23 [www.cislmilano.it](http://www.cislmilano.it)  
**ALICE LOCCI**

Tel. 02.20.52.52.14 Fax. 02.20.43.660

Cell. 348.95.01.793 E-mail [a.locci@cisl.it](mailto:a.locci@cisl.it) Telegram <https://t.me/Dipolsocislmilano>